

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO” DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “*Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*” di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano:
 - a) le procedure di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità da parte del RPCT;
 - b) l’individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di competenza del Comune, in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi per effetto dell’art.18, comma 2, del D. lgs n. 39 /2013 e le procedure interne di conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

Art. 2 - Dichiarazioni

1. Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l’interessato è tenuto a presentare una dichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità indicate nel D.lgs. 39/2013, unitamente alla elencazione di tutti gli incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne da questi subite per i reati contro la pubblica amministrazione. Unitamente alla dichiarazione, il soggetto a cui sarà conferito l’incarico, dovrà allegare anche *Curriculum vitae* al fine di consentire gli opportuni controlli.
2. La dichiarazione è ricevuta dalla Struttura di supporto dell’organo conferente l’incarico da individuarsi nell’Ufficio Personale.
3. La Struttura di supporto verifica, sulla base dell’elencazione degli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare e anche dei fatti notori comunque acquisiti o acquisibili, la veridicità della dichiarazione resa dal soggetto interessato e trasmette apposita relazione all’organo conferente l’incarico.
4. L’organo conferente l’incarico, acquisita la relazione, procede al conferimento dello stesso dando atto al suo interno dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. In caso di relazione ostativa al conferimento dell’incarico, qualora l’organo conferente si discosti dalle risultanze fatte proprie nella Relazione e volesse decidere di conferire ugualmente l’incarico deve dare adeguata motivazione dello stesso.
5. La presentazione della dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
6. L’organo che conferisce l’incarico trasmette tempestivamente al RPCT l’atto di conferimento unitamente alla relazione redatta dalla Struttura di supporto.
7. L’accertamento della falsità della dichiarazione falsa, comporta l’inconfiribilità di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, fermo restando ogni altra responsabilità.

8. La dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell'incarico con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno.
9. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 3 - Procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità

1. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è attribuita la funzione di contestazione dell'esistenza di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità.
2. Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 sulle inconferibilità, deve avviare un procedimento di accertamento. In tal caso la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.
3. L'atto di contestazione, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolpa, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento delle memorie o dalla scadenza del termine concesso ai sensi del precedente comma.
5. Accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPCT dichiara la nullità della nomina e avvia un distinto procedimento teso alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.
6. L'autonomo procedimento di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell'organo conferente che erano presenti al momento della votazione. Gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti da responsabilità, ai sensi del comma 1, dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.
7. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio valgono i termini per la presentazione di memorie di cui al comma 3 de presente articolo.
8. Il procedimento si conclude, in caso di accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, con la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari tre a mesi.
9. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente.

10. Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità il RPCT avvia il procedimento di accertamento di tale situazione di incompatibilità e di contestazione all'interessato dell'accertamento compiuto.
11. Dalla data della contestazione decorrono 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.
12. Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza:
 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004 n.2015;
 - alla Procura Regionale presso la corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - all'ufficio per i procedimenti disciplinari ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai Responsabili d'Aera/Posizione organizzativa

Art. 4 - Organi surroganti

1. Nell'ipotesi in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso, per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità, non può conferire incarichi di sua competenza.
2. Durante il periodo di interdizione dei titolari, gli organi surroganti sono:
 1. il Consiglio Comunale, se l'incarico nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
 2. la Giunta Comunale se l'incarico nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
 3. il Vice Sindaco se l'incarico nullo sia stato operato dal Sindaco;
 4. un Responsabile d'Area individuato dal Segretario Generale, se l'affidamento nullo sia stato operato da altro Responsabile;
 5. il Vice Segretario se l'incarico nullo sia stato operato dal Segretario Comunale.

Art. 5 - Procedura sostitutiva

1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il RPCT invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno affidare l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al RPCT e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Le comunicazioni di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono comunicati al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

Art. 6 - Entrata in vigore e rinvio dinamico

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.
2. Le norme sopravvenute, se di rango superiore, si intendono immediatamente applicabili, qualora disciplinino materie oggetto del presente regolamento e si configurino ipotesi di incompatibilità.
3. Nel caso in cui si faccia riferimento a disposizioni normative espressamente abrogate da norme di rango superiore, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni in vigore.
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune nella sotto sezione "Disposizioni Generale" "Atti amministrativi generali" della sezione "Amministrazione Trasparente".